

Documento di indirizzo della Giunta Provinciale della Provincia in tema di rilascio delle autorizzazioni per la realizzazione di impianti di generazione di energia da fonte rinnovabile ai sensi dell'art. 12 del D. Lgs. 387/2003.

1. Criteri orientativi

Ai fini del rilascio delle autorizzazioni per la realizzazione di impianti di generazione di energia da fonte rinnovabile ai sensi dell'art. 12 del D. Lgs. 387/2003 gli uffici provinciali competenti dovranno verificare, oltre al puntuale rispetto di tutte le norme di legge, di regolamento nonché di tutte le norme tecniche emanate dai competenti organi nazionali ed internazionali, la compatibilità degli interventi da autorizzare con gli strumenti di pianificazione vigenti o, se in via di approvazione, per i quali operi il regime delle salvaguardie, ed in particolare con:

- Piano Paesaggistico Regionale adottato con DGR n. 53-11975 del 4.8.2009 provinciale;
- Piano Territoriale Provinciale, approvato con DCR n. 223-5714 del 19.2.2002, modificato con DCR n. 112-7663 del 20.2.2007;
- Piano di Assetto Idrogeologico (PAI) dell'Autorità di Bacino del fiume Po in caso di fasce fluviali e dissesti
- Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale (...)
- Piano di Tutela delle Acque (...)
- Relazione programmatica sull'energia approvata dalla Giunta regionale del Piemonte con deliberazione n. 30-12221 del 28 settembre 2009;
- Piano energetico e ambientale (...)
- Piano d'Area per i Parchi ;
- Elenco siti della Rete Natura 2000 quali Siti di importanza Comunitaria (SIC). Zone di Protezione Speciale (ZPS), Zone Speciali di Conservazione (ZSC) per richiesta valutazione di incidenza.

In ogni caso, dovranno essere applicati i criteri orientativi desumibili dalle norme nazionali e comunitarie, nonché dagli strumenti di pianificazione territoriale vigenti, come di seguito ricostruiti:

A. Localizzazione degli impianti

Come previsto dall'art. 12, comma 7, del D. Lgs. 387/2003 nella localizzazione degli impianti, ed in particolare degli impianti per i quali è prevista la collocazione in zone classificate agricole, si terrà conto delle tradizioni agroalimentari locali, della tutela della biodiversità, nonché del patrimonio culturale e del paesaggio rurale della Provincia di Alessandria.

A tal fine, in sede di esame delle domande di autorizzazione, la congruità della localizzazione proposta verrà valutata alla luce dei criteri indicati nella Relazione programmatica sull'energia approvata dalla Giunta regionale del Piemonte con deliberazione n. 30-12221 del 28 settembre 2009.

Si precisa che tali criteri devono essere applicati considerando le specifiche caratteristiche dei diversi interventi proposti.

B. Consumo di suolo

La Provincia si propone di tutelare, in tutti gli ambiti di propria competenza, i caratteri naturali del territorio provinciale e di contenere l'incremento della superficie artificializzata. Pertanto, i progetti sottoposti ad autorizzazione ai sensi dell'art. 12 del D. Lgs. 387/2003 dovranno essere orientati al contenimento del consumo di suolo.

Ai fini del rilascio dell'autorizzazione, in particolare, il richiedente dovrà dimostrare con un'apposita ed articolata relazione di avere prescelto tra le varie tecnologie disponibili per la tipologia di intervento proposto quella che, pur assicurando la sostenibilità economico finanziaria del progetto, consenta di contenere il più possibile il consumo di suolo.

C. Misure di mitigazione dell'impatto ambientale e paesaggistico degli impianti

A corredo della domanda, i richiedenti dovranno presentare una relazione che dia conto dello stato ambientale e paesaggistico dei luoghi interessati dall'intervento

e che preveda specifiche misure di contenimento e di mitigazione degli impatti dell'impianto sull'ambiente e sul paesaggio.

Nel caso in cui tali misure siano ritenute congrue dagli uffici, le medesime dovranno essere richiamate nel provvedimento autorizzativo e diverranno vincolanti per il richiedente.

Dovrà essere previsto che la mancata realizzazione degli interventi di mitigazione previsti comporterà la decadenza dell'autorizzazione.

D. Conservazione della qualità dei suoli occupati dagli impianti

In sede di autorizzazione di impianti fotovoltaici a terra ed eolici saranno imposti al gestore dell'impianto obblighi di monitoraggio della qualità dei suoli interessati e saranno individuate le misure e gli interventi a carico del gestore per la conservazione della qualità dei suoli stessi.

E. Ripristino dello stato dei luoghi al termine della vita utile dell'impianto

Nell'autorizzazione saranno specificamente individuati gli interventi che il gestore dovrà effettuare al termine della vita utile dell'impianto o in caso di sua dismissione anticipata per ripristinare lo stato dei luoghi, come previsto dall'art. 12, comma 4 del D. Lgs. 387/2003.

F. Provenienza delle biomasse

A corredo della domanda di autorizzazione relativa a impianti che utilizzino le biomasse vegetali, il richiedente dovrà presentare una relazione che indichi le fonti e le modalità previste per l'approvvigionamento di tali biomasse nonché garantire con apposita dichiarazione la provenienza, la tracciabilità e la rintracciabilità della filiera di produzione delle biomasse utilizzate.

Gli uffici forniscono agli interessati tutte le informazioni e l'assistenza utili per favorire la valorizzazione delle risorse disponibili nel territorio provinciale.

2. Documenti ricognitivi

Gli uffici dovranno provvedere all'adozione, previa la consultazione con i soggetti interessati, di documenti ricognitivi generali che descrivano l'iter dei procedimenti autorizzativi da applicarsi per ogni tipologia di impianto da fonte

rinnovabile (impianti eolici, impianti idroelettrici, impianti fotovoltaici, impianti solari termici, impianti a biomasse). In particolare, nel rispetto dei principi di legalità, efficienza, efficacia e non aggravamento del procedimento e tenendo conto delle indicazioni fornite dall' *“Accordo sull'applicazione di criteri per la semplificazione e la riduzione dei tempi di conclusione dei procedimenti autorizzativi relativi agli impianti fotovoltaici a terra”* stipulato tra i responsabili degli uffici della Regione Piemonte e di tutte le Province piemontesi competenti al riguardo, dovranno essere individuati:

- una fase di pre-istruttoria, facoltativa e preventiva rispetto all'avvio del procedimento di esame delle domande, in cui soggetti interessati alla realizzazione degli impianti possano condividere con gli uffici i contenuti anche provvisori del progetto e ottenere chiarimenti puntuali sulle modalità di predisposizione della domanda di autorizzazione e della relativa documentazione tecnica;
- le modalità di presentazione delle domande e, nell'ambito dei termini massimi dettati dall'art. 12, commi 3 e 4 del D. Lgs. 387/2003, l'iter temporale in cui si articola il procedimento;
- i requisiti soggettivi che devono essere posseduti dai richiedenti, nel rispetto, fra l'altro, della disciplina di cui alla normativa antimafia;
- le norme di legge, di regolamento nonché tutte le norme tecniche emanate dai competenti organi nazionali ed internazionali applicabili alla specifica tipologia di impianto il cui rispetto è condizione per il rilascio dell'autorizzazione.
- la documentazione che deve essere presentata a corredo delle domande, anche tenendo conto dei principi richiamati nel presente atto di indirizzo. A tale proposito costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto la domanda per il rilascio di autorizzazione all'installazione ed esercizio di impianti di produzione di energia alimentati da fonti rinnovabili (ALLEGATO A) e la domanda per il rilascio di autorizzazione all'installazione ed esercizio di impianti fotovoltaici (ALLEGATO B)

- a pena di decadenza dell'autorizzazione, un termine per l'inizio dei lavori di realizzazione dell'impianto ed un termine entro cui deve essere avviato l'esercizio del medesimo. La scadenza di tali termini comporta anche l'insorgenza degli obblighi di ripristino dello stato dei luoghi;
- garanzie fidejussorie o assicurative, da quantificarsi in relazione al valore dell'impianto, a garanzia del rispetto degli obblighi di conservazione della qualità dei suoli e di ripristino dello stato dei luoghi al termine della vita dell'impianto.

3. Istituzione di uno sportello informativo provinciale per la realizzazione di impianti da fonti rinnovabili

Gli uffici provvederanno ad istituire uno sportello informativo provinciale per la realizzazione di impianti da fonte rinnovabile.

Lo sportello fornirà informazioni in merito alla procedura autorizzativa applicabile alle diverse tipologie di impianto, ai criteri orientativi per la migliore localizzazione degli impianti e alle sinergie realizzabili con i sistemi produttivi locali.